



**LIMITAZIONI SU OPERAZIONI DI INVESTIMENTO RICHIESTE DALLA CLIENTELA
(CONTRATTO GENERALE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO -
SEZIONE “NORME PARTICOLARI SUL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO”)**

Ai sensi dell'articolo 12 della sezione “Norme particolari sul servizio di collocamento” del contratto in amministrato, la Banca, nel caso in cui valuti le stesse non adeguate, non dà corso ad operazioni di investimento richieste dal Cliente aventi ad oggetto quote di fondi comuni di investimento e di sicav distribuite sulla base di convenzioni di collocamento con le società di gestione elencate alla pagina “Informativa sui servizi di investimento / OICR oggetto di collocamento”.

